

Prot. N. del

**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
POST-DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO O DI SECONDO LIVELLO**

Tra

l'Accademia di Belle Arti di Catania con sede in Via del Bosco 34/ a, Catania, codice fiscale 8001550870, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata legalmente dal Direttore, Prof. Vincenzo Tromba

e

.....

con sede in viacittà e provincia

d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a legalmente

da

.....

codice fiscale oppure P.IVA

tel.e-mail.....

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Con la presente Convenzione le Parti definiscono le condizioni e le modalità per l'espletamento di tirocini di formazione ed orientamento presso il soggetto ospitante da parte di studenti ed ex studenti dell'Accademia di Belle Arti di Catania già in possesso di diploma accademico di primo o di secondo livello.

Per le attività svolte nel corso dei tirocini agli studenti ancora iscritti presso l'Accademia di Belle Arti di Catania saranno attribuiti crediti formativi accademici secondo la relativa normativa vigente in Accademia.

Articolo 2

1) Il tirocinio di formazione ed orientamento non costituisce rapporto di lavoro, la sua durata non può essere superiore ai 6 mesi, è rivolto a soggetti che abbiano conseguito il diploma di primo o di secondo livello da non oltre 12 mesi (a meno che il tirocinante stia frequentando un corso di secondo livello presso l'Accademia di Belle Arti di Catania) e secondo l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini" - Repertorio atti n.1/CSR del 24 gennaio 2013 e la conseguente Direttiva applicativa linee guida del 24/01/2013 della regione Siciliana, Prot. n. 43881/US1/2013 al tirocinante da parte del soggetto ospitante è corrisposta, solo al raggiungimento minimo del 70% mensile del percorso formativo, un'indennità per la partecipazione al tirocinio non inferiore a 300 euro lorde mensili.

2) Il soggetto ospitante deve avere almeno un dipendente assunto a tempo indeterminato e può accogliere tirocinanti nei limiti di seguito indicati:

- Aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 1 e 5: 1 solo tirocinante
- Aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19: 2 tirocinanti

- Aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti

3) Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

4) Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento.

Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni, conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio stesso.

Articolo 4

Se il tirocinante non è più iscritto presso l'Accademia di Belle Arti di Catania il soggetto ospitante è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.

Articolo 5

Se il tirocinante non è più iscritto presso l'Accademia di Belle Arti di Catania il tirocinio in oggetto, pur non costituendo rapporto di lavoro, è soggetto alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996 n.510 "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996 n. 608, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296, art 1, comma 1180 (finanziaria 2007 - comunicazione obbligatoria telematica).

Articolo 6

La presente Convenzione ha la durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua stipula, salvo diverse disposizioni tra le parti.

Articolo 7

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Catania,

(Firma e timbro)

Per l'Accademia di Belle Arti di Catania

(Firma e timbro)

Per

Il Direttore

Prof. Vincenzo Tromba

Il legale rappresentante

.....